

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1990

recante quarta modifica dell'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

(90/335/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio ed impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/365/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche rendono necessarie alcune modifiche dell'allegato della direttiva 79/117/CEE;

considerando l'opportunità di sopprimere alcune deroghe temporanee ai divieti stabiliti dalla direttiva, dato che attualmente sono disponibili trattamenti meno nocivi;

considerando che tutti gli Stati membri hanno informato la Commissione che non intendono o non intendono più avvalersi delle deroghe suddette;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 79/117/CEE è modificato come segue:

- 1) Nella parte A, « Composti del mercurio »:
 - a) alla voce 4, « Alchil derivati del mercurio », il testo della seconda colonna è soppresso;
 - b) alla voce 5, « Alcoxialchil e aril derivati del mercurio », il testo della seconda colonna è sostituito dal testo « Trattamento delle sementi di cereali ».
- 2) Nella parte B, « Composti organici clorurati persistenti »:
 - a) alla voce 1, « Aldrin », il testo della seconda colonna è soppresso;
 - b) alla voce 5, « Endrin », il testo della seconda colonna è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36.

⁽²⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 58.